

Repertorio n. 73198

Raccolta n. 47491

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA' "BANCA DI IMOLA SPA"

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno quattro aprile duemilaventidue, alle ore 16.00.

In Imola, Piazza Duomo n. 1.

Davanti a me Federico Tassinari, notaio iscritto al Collegio notarile del Distretto di Bologna, con residenza in Imola, è comparso

- TAMBURINI Giovanni, nato a Bologna il giorno 30 aprile 1961, domiciliato ove infra per la carica.

Detta parte comparente, di cittadinanza italiana, della cui identità personale io notaio sono certo, dichiarando di agire nella qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione della società "BANCA DI IMOLA SPA" con sede in Imola (BO), Via Emilia n. 196, con capitale sociale di euro 56.841.267,00

(cinquantaseimilioniottocentoquarantunomiladuecentosessantase tte virgola zero zero), interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 00293070371, Partita I.V.A. Gruppo La cassa di Ravenna 02620360392, R.E.A. numero BO-13688, iscritta all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 1332.6.0, società appartenente al Gruppo Bancario "La Cassa di Ravenna", iscritto in data 11 novembre 1992 nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia, mi richiede di redigere il verbale di assemblea straordinaria dei soci di detta società.

A norma dell'art. 12 dello statuto sociale e dell'art. 4 del Regolamento dell'Assemblea, assume la Presidenza dell'assemblea essa parte comparente, la quale, avendolo autonomamente verificato, dichiara che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata, in questo luogo e per questo giorno ed ora, in unica convocazione, mediante avviso pubblicato in data 7 marzo 2022 sul sito internet della società a norma di statuto;
- la presente assemblea, regolarmente convocata come sopra indicato, è oggi validamente costituita per deliberare in unica convocazione in merito all'argomento posto all'ordine del giorno per la parte straordinaria, essendo presenti, personalmente o per deleghe, che restano acquisite agli atti sociali, n. 36 (trentasei) azionisti portatori complessivamente dі n. 7.724.307 azioni (settemilionisettecentoventiquattromilatrecentosette) 8.120.181 complessive n. (ottomilionicentoventimilacentottantuno) azioni costituiscono il capitale sociale, rappresentanti il 95,12% (novantacinque virgola dodici per cento) del capitale sociale, come risulta dall'elenco presenze che si allega al

- è presente il Consiglio di amministrazione, nelle persone

presente atto sub A);

Reg.to a Bologna il 07/04/2022 n. 16747 Serie 1T euro 356,00

- degli amministratori risultanti dall'elenco presenze che si
 allega al presente atto sub B);
- per il Collegio sindacale sono presenti i componenti risultanti dall'elenco presenze sopra allegato;
- per la Direzione Generale sono presenti il Direttore Generale rag. Sergio Zavatti e il Vice Direttore Generale Sostituto rag. Maurizio Bortolotti;
- è inoltre presente il Presidente Onorario Comm. P.I. Alberto Domenicali.

Prima di passare alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno per la parte straordinaria, il Presidente:

- ricorda che l'attuale capitale sociale della "BANCA DI IMOLA SPA", interamente versato ed esistente, ammonta complessivamente a euro 56.941.267,00 (cinquantaseimilioninovecentoquarantunomiladuecentosessantase tte virgola zero zero) ed è costituito da n. 8.120.181 (ottomilionicentoventimilacentottantuno) azioni del valore nominale di euro 7,00 (sette virgola zero zero) ciascuna;
- informa che la "BANCA DI IMOLA SPA" appartiene al Gruppo bancario La Cassa di Ravenna, del quale la Capogruppo è La Cassa di Ravenna Spa e del quale fanno parte anche le società Banco di Lucca e del Tirreno spa, Italcredi spa, Sifin Srl e SORIT - Società Servizi e Riscossioni Italia spa;
- dichiara che è stata eseguita la verifica del rispetto dei termini di legge per la legittimazione all'esercizio dei diritti connessi alle azioni, effettuando i possibili riscontri sulla base delle informazioni in possesso quali desumibili dalle domande di iscrizione a Libro Soci e dalle segnalazioni effettuate ai sensi di legge; non esistono azioni detenute direttamente dalla Società;
- informa che la Società non è a conoscenza dell'esistenza di pattuizioni o di accordi tra azionisti concernenti l'esercizio dei diritti inerenti alle azioni;
- precisa che La Cassa di Ravenna spa con sede in Ravenna,
 Piazza Garibaldi n. 6, codice fiscale 01188860397, che
 detiene n. 7.719.053

(settemilionisettecentodiciannovemilacinquantatré) azioni pari al 95,06% (novantacinque virgola zero sei per cento) del capitale della Società, ha comunicato di aver espletato gli adempimenti informativi prescritti dalla normativa vigente;

- invita i partecipanti a far presenti eventuali situazioni a loro conoscenza di esclusione dal diritto di voto ai sensi della disciplina normativa e regolamentare vigente ed in particolare a comunicare l'eventuale acquisizione di partecipazioni direttamente o per il tramite di società controllate o fiduciarie o per interposta persona che comportino il superamento delle soglie previste dalla normativa di vigilanza, nel qual caso si rende necessaria la comunicazione e/o autorizzazione della Banca d'Italia, ai

sensi degli artt. 19, 20 e 24 del decreto legislativo n. 385/1993;

- ricorda che, in applicazione delle disposizioni di legge e di Vigilanza, occorre rilevare nominativamente i Soci intervenuti all'Assemblea, anche per delega, con l'indicazione dell'ammontare della relativa quota di partecipazione, nonché individuare nominativamente i soci che volessero esprimere voto contrario o astenersi dal voto;
- al fine di consentire la regolarità dello svolgimento dell'assemblea e delle operazioni di voto, rivolge un cortese invito a tutti gli Azionisti, affinchè collaborino, in particolare evidenziando chiaramente il proprio voto prima della proclamazione e invita gli scrutatori a segnalare immediatamente i voti astenuti o contrari al Presidente, prima della proclamazione, che è l'atto definitivo per ciascuna votazione; invita inoltre gli Azionisti a provvedere alla segnalazione all'uscita della sala qualora si assentino prima della conclusione dei lavori;
- fa presente che l'assemblea è disciplinata, oltre che dalle norme di legge e di Statuto, anche dal Regolamento dell'Assemblea approvato dall'Assemblea ordinaria del 30 aprile 2001 e affisso unitamente allo Statuto nei locali della Banca;
- informa che è funzionante un sistema di registrazione audio dello svolgimento dell'Assemblea;
- ricorda che l'art. 13 dello Statuto prevede quale modalità di votazione il voto palese, che propone pertanto per alzata di mano;
- propone:
- * di nominare Segretario dell'Assemblea il Vice Direttore Generale Sostituto rag. Maurizio Bortolotti;
- * di nominare quali scrutatori, i Soci Claudio Cervellati e Luciano Zauli;
- ai sensi degli artt. 6 e 8 del Regolamento dell'assemblea, al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori e l'esercizio dei diritti da parte degli Azionisti che volessero intervenire, propone inoltre di fissare in cinque minuti la durata massima di ogni intervento.
- Il Presidente, non rilevando obiezioni, ritenute approvate le proposte sopra formulate, dichiara che l'assemblea è validamente costituita per deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria

Proposta di modifica degli articoli nn. 4, 16, 19, 20, 23 e 25 ed introduzione dell'art. n. 31 dello Statuto sociale; in riferimento all'articolo n. 4, subordinata all'ottenimento della preventiva autorizzazione della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo n. 56 del testo Unico Bancario.

Parte ordinaria

Omissis

- Il Presidente, passando quindi alla trattazione dell'ordine del giorno per la parte straordinaria, richiamato il documento consegnato a tutti gli intervenuti nel quale, tra l'altro, sono riportate le modifiche proposte, raffrontate con il testo attualmente vigente, fa presente che la Banca d'Italia con nota prot. n. 1473906/21 del 15 ottobre 2021 e con nota prot. n. 0373335/22 del 7 marzo 2022 ha rilasciato, ai sensi degli articoli 56 e 61 del Testo Unico delle leggi bancarie, i provvedimenti di accertamento di conformità al principio di sana e prudente gestione del progetto di modifica dello statuto sottoposto all'esame dell'odierna seduta.
- Il Presidente continua illustrando le modifiche che si propone di apportare agli artt. 4, 16, 19, 20, 23 e 25 dello statuto sociale nonché illustrando l'introduzione del nuovo art. 31 e, a tal fine, informa che:
- variazione proposta dell'articolo 4 l'inserimento nello statuto sociale di un esplicito riferimento agli alti principi etici, di legalità e di sostenibilità cui la società si ispira nel perseguimento dei propri obiettivi strategici е nello svolgimento dell'attività bancaria e finanziaria;
- le variazioni proposte degli <u>altri articoli</u> recepiscono le nuove disposizioni di vigilanza entrate in vigore il 15 luglio 2021;
- le novità più rilevanti riguardano il Consiglio di Amministrazione, i cui componenti dovranno possedere, oltre ai requisiti di onorabilità e di professionalità, anche quelli di competenza e correttezza. Il 33% (trentatré per cento) dei componenti dovrà essere del genere meno rappresentato; inoltre la definizione di Indipendenza non sarà più quella espressa nel TUF, ma quella contenuta nel D.M. 23 novembre n. 169;
- il Collegio Sindacale rimane composto da tre Sindaci Effettivi, che dovranno però avere competenze diversificate e comprendere le rappresentanze del genere meno rappresentato. I due Sindaci supplenti dovranno essere di genere diverso per consentire, in caso di subentro, che il Collegio continui ad avere la presenza del genere meno rappresentato;
- l'introduzione del nuovo articolo 31 rubricato transitorie", prevede che l'adeguamento alle quote di genere meno rappresentato possa avvenire in due passaggi. Il primo assicurare che in occasione del primo rinnovo integrale effettuato dopo l'entrata in vigore di questa modifica statutaria, e comunque entro il 30 (trenta) giugno 2024 (duemilaventiquattro), almeno il 20% (venti per cento) componenti del Consiglio di Amministrazione Collegio Sindacale siano del genere meno rappresentato. L'adequamento completo ad almeno il 33% (trentatré per

cento) del genere meno rappresentato nel Consiglio di Amministrazione dovrà essere al più tardi realizzato entro il 30 (trenta) giugno 2027 (duemilaventisette). Eventuali mutamenti parziali del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale dovranno rispettare le predette quote di genere nelle tempistiche succitate.

Il Presidente fa inoltre presente che le modifiche dello statuto proposte non comportano la sussistenza del diritto di recesso in capo ai soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non contenendo gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate nello statuto e dall'articolo 2437 del codice civile e, infine, precisa che, ove approvate dall'assemblea, le modifiche proposte assumeranno efficacia con l'avvenuta iscrizione nel Registro delle Imprese.

Il Presidente richiede al Direttore Generale di dare lettura del testo raffrontato dello statuto relativamente alle modifiche proposte che, per una più esatta individuazione, si allega al presente atto **sub C)**.

Il Presidente, prima di passare alla votazione, precisa che in questo momento assistono ai lavori assembleari, personalmente o per deleghe, n. 38 (trentotto) azionisti, portatori di complessive n. 7.724.416 (settemilionisettecentoventiquattromilaquattrocentosedici) azioni pari al 95,13% (novantacinque virgola tredici per cento) del capitale sociale.

Il Presidente apre la discussione a norma dell'art. 6 del Regolamento dell'Assemblea.

Nessun intervenuto chiede la parola.

L'assemblea, udito quanto sopra esposto dal Presidente, mediante consenso dato per alzata di mano da parte di ciascuno degli aventi diritto al voto, all'unanimità

delibera

- di modificare gli articoli 4, 16, 19, 20, 23 dello Statuto sociale, come sopra proposto dal Presidente;
- di introdurre un nuovo articolo 31 rubricato "Norme transitorie", come sopra proposto dal Presidente;
- di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e a chi lo sostituisce a norma di Statuto, disgiuntamente e singolarmente, la facoltà di apportare al presente verbale e all'allegato Statuto tutte quelle modifiche, soppressioni e integrazioni eventualmente richieste dalle competenti autorità in sede di iscrizione.
- Il Presidente dell'Assemblea dichiara di aver accertato nel senso di cui sopra i risultati della votazione.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun intervenuto chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea per la quale è stato richiesto l'intervento del notaio verbalizzante alle ore 16.25.

La parte comparente mi consegna lo statuto sociale così come

aggiornato che si allega al presente atto sub D).

Ai sensi del reg. UE n. 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati), la parte comparente, ricevuta la debita informativa su finalità, conservazione, tempi, diritti dell'interessato, destinatari e destinazioni, in virtù della funzione e degli adempimenti di legge connessi al loro utilizzo, nella consapevolezza dell'importanza del servizio, autorizza il notaio verbalizzante in quanto pubblico ufficiale e il suo ufficio al trattamento dei dati personali sensibili esplicitati nel presente atto; il consenso è reso a tempo indefinito in quanto connesso ad atto notarile avente validità non limitata nel tempo.

La parte comparente, sotto la sua personale responsabilità, consapevole della rilevanza penale del suo comportamento ai sensi dell'art. 55 d.lgs. n. 231 del 2007, dichiara:

- di essere a conoscenza che le informazioni e gli altri dati forniti in occasione dell'istruttoria e della stipula del presente atto saranno impiegati dal notaio verbalizzante ai fini degli adempimenti previsti dal citato d.lgs.;
- che tali informazioni e dati sono aggiornati.

Le spese e competenze inerenti e conseguenti al presente atto, di cui i tributi e le anticipazioni si stimano in complessivi euro 457,10 (quattrocentocinquantasette virgola dieci), sono a carico della società.

La parte comparente mi dispensa dal dare lettura della documentazione allegata.

Io notaio

dell'atto ho dato lettura alla parte comparente che lo approva e conferma.

Scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio su tre fogli per nove pagine.

Sottoscritto alle ore 16.25.

F.ti Giovanni Tamburini - FEDERICO TASSINARI

A) al N. 73/98/14494 di Rep

LISTA SOCI ASSEMBLEA del 04.04.2022 (modulo S0152 - rich. ASSCER)

Istituto: 05080 - BANCA DI IMOLA SPA

Elaborazione del 4/04/2022

Filiale 00099

PARAMETRI RICHIESTA 1 (prg.ric. 004) del 04.04.2022

Ordina per

Alfabetico 04/04/2022

Data assemblea

Data deposito a


Data deposito da

LISTA SOCI ASSEMBLEA del 04.04.2022 (modulo S0152 - rich. ASSCER)

Istituto: 05080 - BANCA DI IMOLA SPA

Elaborazione del 4/04/2022 Filiale 00099

Firma Delegato							
N. azioni Firma Azionista	1 Vargity Lu	20 Jan 1880	17	75 /2000	396 / 0	6	17
Cod.socio Cdg socio Nominativo socio	253878 ALVISI MARGHERITA	443606 ANCARANI STEFANO	46137 ANDALO' RENATO	70345 BAMBI FEDERICA	53972 BASSANI CLAUDIO	66230 BEDESCHI GIULIANO	26027 BELTRANDI DARIO
ocio Cdg soc	14903 2538	16391 4436	10221 461	11413 703	6630 539	9318 662	11170 260
Cod.s	Ü	Ä	Ä	Н		<u>.</u>	Ŧ



Cod.socio	Cdg socio	Cod.socio Cdg socio Nominativo socio	N. azionì	Firma Azionista	Firma Delegato
8961		20323 BERDONDINI AUGUSTO	62		
9322		80538 BORTOLOTTI MAURIZIO	17	L A	
7827		83589 BOZZI MARCO	100	Bossi Marco	
11392		33487 BURZACCHINI PIERGIORGIO	282		
13149		28391 C.A.R.S. COOPERATIVA ASSIST	17	A STAN	
12403		20532 CAMPAGNOLI EDORE	100	CONTEST	
14907		173185 CARLONI MONICA	5	Gorladan	
14220		52293 CENNI MARINA	2	Mark Ce-	
14912	i	231744 CERONI CLAUDIA	T.	Ower & Salar	
9332		58995 CERVELLATI CLAUDIO	130	Il forth	
9103		28024 CIARANFI GRAZIANO	150	Moriono Gio	
10902		26225 CONTI IRIDE	277		
14914		216079 DI VIȚO KATIA	П	HOBE, GLAS	

BANCA DI IMOLA Su.A.

N. azioni Firma Azionista	18 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	40 / Ol	1	008	14	1 Life Done Broken		2005	3 Las Asses		on oans, 6	300	5 11/11/0
		32	1	0008	14 66 14	1160000		2005	3 Las Suns	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	obsolvania	300	5 11/10/5
Cod.socio Cdg socio Nominativo socio	33858 DOMENICALI ALBERTO	29158 GADDONI PAOLA	153715 GAMBERINI MICHELE	219233 GIORGI DANTE	94157 GUALTIERI LANFRANCO	70055 IAFFALDANO MARIA ELENA	62703 LA CASSA DI RAVENNA S.P.A.	153104 LANDUZZI ROBERTO	66231 LAZIALI LARA	235691 MARANI MILENA	146069 MARCHI GIAMPIERO	141475 MAZZOTTI MARISA	58278 MITA CRISTINA
Cod.socio (8378	14137	14198	10967	7296	15680	10103	11704	12751	14893	9302	10903	14908

AND DITAKULA SEA.

Cod.socio Cdg socio	Cdg socio	Nominativo socio	N. azioni	Firma Azionista	Firma Delegato
15631		62657 PAOLUCCI LUIGI FILIPPO	34		
7150		162379 PELLICONI EGISTO	12		
15067		53992 PIRAZZOLI ANGELO	17		
9285		98473 RIGHI GIOVANNI	1000	Jan 10	
7119		162349 SANSONI GUIDO	71		
16392		128776 SANTI SAMANTA	2	Sen / Las	
7098		162329 SARTI GIORGIO	9	Mar	
7706		162905 SBRIZZI NICOLA	6	Just 1	
14942		266655 TAGLIARINI MILO	1	Mes Aprilanci	
15726		373709 TAMBURINI GIOVANNI	34	8100 hui	
6625		30040 TURRINI GABRIELE	64		
13329		119103 VEGETTI TOMMASO	10		
12215		140319 VILLA SILVIA	59		

BANCH DI IMOLA SPA-

7863 33813 GAREETH NICOLA 150 Garrelt Micolo



Progr. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CARICA Filma 1 TAMBURINI DOIL GIOVANNI PRESIDENTE CONSIGLIERE ANZIANO VICE PRESIDENTE CONSIGLIERE ANZIANO 2 PATUELLI CAV. LAV. On. DOIL ANTONIO VICE PRESIDENTE CONSIGLIERE ANZIANO CONSIGLIERE CONSIGLIERE 4 CIARANFI CAV. P.A. GRAZIANO CONSIGLIERE CONSIGLIERE CONSIGLIERE 6 RIGHINI Ing. RENZO CONSIGLIERE CONSIGLIERE CONSIGLIERE 7 SARTI Grand'Uff. GIORGIO CONSIGLIERE CONSIGLIERE CONSIGLIERE 8 SBRIZZI DOIL NICOLA CONSIGLIERE CONSIGLIERE CONSIGLIERE		***************************************		
PRESIDENTE VICE PRESIDENTE CONSIGLIERE	اامر		CARICA	Firma
VICE PRESIDENTE CONSIGLIERE		CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE		
CONSIGLIERE	11	FAMBURINI Dott. GIOVANNI	PRESIDENTE	d'un hi
CONSIGLIERE CONSIGLIERE CONSIGLIERE CONSIGLIERE CONSIGLIERE CONSIGLIERE CONSIGLIERE CONSIGLIERE		PATUELLI Cav. Lav. On. Doff. ANTONIO	VICE PRESIDENTE	(Mo) flet
CONSIGLIERE CONSIGLIERE CONSIGLIERE CONSIGLIERE CONSIGLIERE CONSIGLIERE		BULGARELLI Comm. Aw. DANIELE	CONSIGLIERE ANZIANO	
		CIARANFI Cav. P.A. GRAZIANO	CONSIGLIERE	as
		PELLICONI Comm. EGISTO	CONSIGLIERE	
	100	RIGHINI Ing. RENZO	CONSIGLIERE	
	1	SARTI Grand'Uff. GIORGIO	CONSIGLIERE	
		8 SBRIZZI Dott. NICOLA	CONSIGLIERE	Ness gran
	•,	9 VILLA Avv. SILVIA	CONSIGLIERE	Conden

, io

BANC	BANCA DI IMOLA SPA		
Progr.	COLLEGIO SINDACALE	CARICA	Firma
-	1 PASQUALI Dott. PAOLO	PRESIDENTE	(whose
2	2 BUCCHI Dott. DAVIDE	SINDACO EFFETTIVO	Donghood
3	3 CONTESSI Avv. LÚCIANO	SINDACO EFFETTIVO	

BANCA DI IMOLA S.p.A.

Progetto di modifica dello Statuto

Testo attuale	Testo proposto in modifica
Denominazione – Scopo – Durata – Sede della società <u>Articolo 1</u>	
È costituita la società "BANCA DI IMOLA SPA". Essa deriva dalla trasformazione in società per azioni, deliberata dall'Assemblea straordinaria dei soci, della preesistente "Banca Cooperativa di Imola, società cooperativa a responsabilità limitata", costituita con atto 22.12.1901, notaio Luigi Alvisi ed approvato con decreto del Tribunale di Bologna in data 20.1.1902. La società è retta dalle disposizioni di legge e dalle norme del presente statuto, che è sottoposto all'accertamento della Banca d'Italia. La società fa parte del Gruppo bancario La Cassa di Ravenna. In tale qualità, la società è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la capogruppo emana, nell'esercizio della sua attività di direzione e coordinamento, per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo stesso. Gli Amministratori forniscono alla capogruppo ogni dato od informazione delle cisposizioni e la verifica del rispetto delle stesse.	
Articolo 2 a società ha per oggetto la raccolta del sparmio e l'esercizio del credito nelle sue arie forme. ssa può compiere tutte le operazioni ed i ervizi bancari e finanziari consentiti dalle genti disposizioni, nonché ogni altra attività di operazione strumentale o comunque onnessa al raggiungimento dello scopo ociale; può altresì emettere obbligazioni, nche convertibili in azioni. Articolo 3	

glambin-

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2100 con facoltà di proroga.

Articolo 4

La società ha sede legale in imola, via Emilia n. 196.

Con le autorizzazioni prescritte, può istituire succursali ed uffici di rappresentanza in Italia ed all'estero.

Capitale sociale ed azioni Articolo 5

Il capitale sociale è di 56.841.267,00 (cinquantaseimilioniottocentoquarantunomila duecentosessantasette virgola zero zero) euro ed è rappresentato da numero 8.120.181

(ottomilionicentoventimilacentottantuno) azioni ordinarie da nominali 7,00 (sette virgola zero zero) euro cadauna.

Articolo 6

Le azioni sono nominative ed indivisibili. In caso di comproprietà di una azione, si applicano le disposizioni di legge.

Articolo 7

La qualità di socio comporta l'adesione incondizionata allo statuto.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Il socio può recedere dalla società per tutte o parte delle sue azioni, nei casi previsti dall'articolo 2437 comma 1, del codice civile. Non spetta il diritto di recesso al socio che non ha concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine di durata della società;
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni

Articolo 4

La società ha sede legale in Imola, via Emilia n. 196.

Con le autorizzazioni prescritte, può istituire succursali ed uffici di rappresentanza in Italia ed all'estero.

La società si ispira ad alti principi etici, di legalità e sostenibilità. per le quali esercita il recesso.

Il valore delle azioni del socio receduto è determinato dagli amministratori, sentito il parere del Collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti tenuto conto della situazione patrimoniale della società, riferita ad un periodo anteriore di non oltre tre mesi dalla data di deliberazione che legittima il recesso, la quale tenga conto della consistenza patrimoniale e delle sue prospettive reddituali, nonchè dell'eventuale valore del mercato delle azioni.

Per ogni controversia concernente i rapporti sociali è attribuita competenza esclusiva all'Autorità giudiziaria di Bologna.

Organi della società <u>Articolo 8</u>

L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze, è demandato:

- a) all'Assemblea dei soci;
- b) al Consiglio di amministrazione;
- c) al Presidente;
- d) al Collegio sindacale;
- e) alla Direzione generale.

Assemblea dei soci Articolo 9

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 10

L'Assemblea è ordinaria e/o straordinaria.
Essa è convocata dal Consiglio di amministrazione, presso la sede della società o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purchè in Italia, mediante avviso da pubblicare sul sito internet della Banca, nonchè con le altre modalità e nei termini previsti dalle disposizioni normative e

Plambia

regolamentari.

L'Assemblea ordinaria delibera sugli oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto e deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea straordinaria delibera sugli oggetti riservati dalla legge alla sua competenza.

Il Consiglio di amministrazione può convocare l'Assemblea ogni qualvolta lo ritenga opportuno e deve convocarla senza ritardo quando abbiano fatto richiesta scritta, precisando gli argomenti da trattare, tanti soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale.

congiuntamente, anche l soci che, rappresentano almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, nei termini di legge, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti e consegnando una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. Lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria è disciplinato dalla legge e dal Assemblee: ogni delle Regolamento Regolamento variazione dello stesso compete all'Assemblea ordinaria.

Articolo 11

Ogni azione dà diritto ad un voto.

La partecipazione all'Assemblea dei soggetti aventi diritto di voto è disciplinata dalla normativa vigente, nei termini indicati anche nell'avviso di convocazione.

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

La società deve ricevere la comunicazione da parte dell'intermediario almeno due giorni lavorativi prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Le azioni per le quali è stata richiesta e depositata la certificazione non possono

essere cedute fino alla chiusura dell'assemblea, dichiarata da chi la presiede. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea da altro soggetto avente diritto al voto, mediante delega scritta con firma verificata da un Amministratore, da un dirigente o da un quadro direttivo delle società del Gruppo Bancario. Per quanto non previsto sulla rappresentanza in Assemblea valgono le disposizioni di legge.

Articolo 12

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di assenza od impedimento, da chi ne fa le veci ai sensi del successivo articolo 16. In loro mancanza, è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Nell'Assemblea ordinaria funge da Segretario chi esercita le funzioni di Segretario nel Consiglio di amministrazione, come da successivo articolo 16. Peraltro, ove lo ritenga opportuno, il Presidente dell'Assemblea può richiedere l'intervento di un Notaio per la redazione del verbale o chiamare ad assumere tale funzione un socio designato dall'Assemblea stessa.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di accertare la regolarità delle deleghe ed il diritto a partecipare all'Assemblea, nonché di constatare la validità della costituzione dell'Assemblea stessa e di regolare la discussione e lo svolgimento delle votazioni. Il Presidente può nominare, tra gli intervenuti, due o più scrutatori che lo assistano nel controllo delle votazioni.

Articolo 13

Per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, si applicano le disposizioni di legge in materia.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte con voto palese.

Flamhin

Articolo 14

Ove la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno non fosse esaurita in seduta, il Presidente può prorogare l'Assemblea non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso.

Nella seconda tornata, l'Assemblea si ricostituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per quella di cui rappresenta la continuazione.

Articolo 15

Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte risultare da verbale redatto dal Segretario, con le modalità indicate nell'art. 2375 del Codice Civile.

Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi di legge, ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto dal Notaio, previamente designato dal Presidente stesso.

Le copie e gli estratti dei verbali, che non siano in forma notarile, saranno certificati conformi dal Presidente e dal Segretario.

Consiglio di Amministrazione Articolo 16

Il Consiglio di amministrazione è formato fino a dodici componenti, anche non soci, eletti dall'Assemblea.

Il Consiglio di amministrazione può attribuire il titolo onorifico di Presidente Onorario, a significativamente persona che abbia contribuito al prestigio ed allo sviluppo della contribuito al prestigio ed allo sviluppo della Banca.

in section of the section

Consiglio di Amministrazione Articolo 16

Il Consiglio di amministrazione è formato fino a dodici componenti, anche non soci, eletti dall'Assemblea.

Il Consiglio di amministrazione identifica mandato scadenza di preventivamente la propria composizione quali-quantitativa ottimale a norma del DM 23 novembre 2020 n. 169 e secondo un regolamento interno, come previsto dalle norme di Vigilanza.

Il Consiglio di amministrazione può attribuire il titolo onorifico di Presidente Onorario, a persona che abbia significativamente Banca.

La durata del titolo di Presidente Onorario La durata del titolo di Presidente Onorario coincide in ogni caso con il mandato triennale dell'intero Consiglio di amministrazione ed è dell'intero Consiglio di amministrazione ed è rinnovabile.

Il Presidente Onorario, ove non Consigliere, può partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione in qualità di invitato, senza alcun diritto di voto.

I Consiglieri debbono essere pienamente I Consiglieri debbono essere pienamente consapevoli delle responsabilità nell'incarico dell'impegno е temporale necessario e debbono possedere gli elevati necessario e debbono possedere gli elevati requisiti di onorabilità e di professionalità previsti dalla legge per gli amministratori di banche, tenuto conto anche della rilevanza della Banca.

Nel Consiglio di Amministrazione deve essere assicurata la presenza di almeno tre Consiglieri non esecutivi, ai quali non possono essere attribuite deleghe, nè particolari incarichi e che non possono essere coinvolti, nemmeno di fatto, nella gestione esecutiva della società.

Nel Consiglio di Amministrazione, almeno il cento dei Consiglieri (con approssimazione all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5, diversamente all'intero superiore), comunque eletti o subentrati, devono possedere il requisito di indipendenza; per tale si intende il criterio richiamato dall'articolo 147 ter del TUF. L'indipendenza degli amministratori valutata dal Consiglio di Amministrazione.

Con apposito regolamento interno, approvato previsti limiti al cumulo degli incarichi che possono possono essere contemporaneamente detenuti dai Consiglieri, che tengano conto della disponibilità di tempo, della natura dell'incarico delle caratteristiche dimensioni delle società di cui sono esponenti.

I Consiglieri durano in carica tre esercizi,

coincide in ogni caso con il mandato triennale rinnovabile.

Il Presidente Onorario, ove non Consigliere, può partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione in qualità di invitato, senza alcun diritto di voto.

insite consapevoli delle responsabilità nell'incarico е dell'impegno temporale requisiti di onorabilità, correttezza, di professionalità e competenza previsti dalla legge per gli amministratori di banche, dal DM 23 novembre 2020 n. 169 e dalle norme di Vigilanza e loro eventuali, successive modificazioni, tenuto conto anche della rilevanza della Banca.

Nel Consiglio di Amministrazione deve essere assicurata la presenza di almeno il 33% di Consiglieri del genere meno rappresentato e di almeno tre Consiglieri non esecutivi, ai quali non possono essere attribuite deleghe, nè particolari incarichi e che non possono essere coinvolti, nemmeno di fatto, nella gestione esecutiva della società. Nel Consiglio di Amministrazione, almeno il 25 per cento dei Consiglieri approssimazione all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5, diversamente all'intero superiore), comunque eletti o subentrati, devono possedere il requisito di indipendenza; per tale si intende il criterio richiamato dall'articolo 147 ter del TUF 13 del DM 23 novembre 2020 n.169. è L'indipendenza degli amministratori valutata dal Consiglio di Amministrazione. Con apposito regolamento interno, approvato dal Consiglio di amministrazione, sono dal Consiglio di amministrazione, sono previsti limiti al cumulo degli incarichi che contemporaneamente essere detenuti dai Consíglieri, che tengano conto della disponibilità di tempo, della natura dell'incarico e delle caratteristiche dimensioni delle società di cui sono esponenti, in applicazione del DM 23 novembre 2020 n. 169.

I Consiglieri durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata

scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

4 pt 27 ct

I singoli amministratori sono revocabili dall'assemblea ai sensi del codice civile.

Il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente, uno o due Vice Presidenti, di cui uno Vicario ed il Consigliere Anziano. Essi rimangono in carica fino alla scadenza del loro mandato di amministratori. 🦠

Presidente, le funzioni vengono assolte dal Vice Presidente Vicario, e, in mancanza anche di questo, dal Vice Presidente, se eletto. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente o di entrambi i Vice Presidenti, se eletti, le loro funzioni sono assunte dal Consigliere Anziano; questa qualifica compete Consigliere con maggiore anzianità di carica o, in caso di pari anzianità di carica, al più anziano di età.

Il Consiglio nomina il Segretario ed il sostituto. Il Segretario cura la redazione e la conservazione del verbale di ciascuna adunanza, che dovrà essere sottoscritto da chi presiede l'adunanza e dal Segretario stesso.

Le copie e gli estratti dei verbali, che non siano in forma notarile, saranno certificati conformi dal Presidente e dal Segretario.

per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Gli amministratori agiscono in piena di giudizio e indipendenza consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione della banca e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile.

ga grana I singoli amministratori sono revocabili dall'assemblea ai sensi del codice civile.

Il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente, uno o due Vice Presidenti, di cui uno Vicario ed il Consigliere Anziano. Essi rimangono in carica fino alla scadenza del loro mandato di amministratori.

Nel caso di assenza o impedimento del Nel caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni vengono assolte dal Vice Presidente Vicario, e, in mancanza anche di questo, dal Vice Presidente, se eletto. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente o di entrambi i Vice Presidenti, se eletti, le loro funzioni sono assunte dal Consigliere Anziano; questa qualifica compete al Consigliere con maggiore anzianità di carica o, in caso di pari anzianità di carica, al più anziano di età.

Il Consiglio nomina il Segretario ed il sostituto. Il Segretario cura la redazione e la conservazione del verbale di ciascuna adunanza, che dovrà essere sottoscritto da chi presiede l'adunanza e dal Segretario stesso.

I verbali delle adunanze devono essere idonei a consentire una ricostruzione dei lavori svolti ed anche dello svolgimento, del dibattito e delle diverse posizioni espresse.

Le copie e gli estratti dei verbali, che non siano in forma notarile, saranno certificati conformi dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 17

Ferme restando le altre cause di ineleggibilità e di decadenza previste dalla legge, non possono far parte del Consiglio i dipendenti della società.

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Amministratori, la loro sostituzione avverrà a norma dell'art. 2386 del Codice Civile.

Qualora venga a mancare più della metà degli Amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio e l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale.

Articolo 18

Di regola il Consiglio si riunisce almeno una volta al mese e ogni volta che se ne presenti la necessità o che ne venga fatta richiesta da almeno un terzo degli Amministratori. Gli avvisi di convocazione devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, almeno quattro giorni prima della riunione, al domicilio dei singoli Consiglieri e Sindaci.

In caso di urgenza la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica o in altra forma, anche con deroga al termine sopra previsto.

Tali comunicazioni devono indicare gli argomenti su cui il Consiglio è chiamato a deliberare. Il Consiglio potrà fissare modalità diverse di convocazione, in deroga a quanto sopra stabilito. La relativa decisione deve essere assunta a maggioranza assoluta dei componenti. Alle riunioni del Consiglio assiste, con voto consultivo, il Direttore generale.

Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal Presidente del Consiglio stesso o, in caso di sua assenza od impedimento, da chi ne fa le veci.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti.

E' ammessa la possibilità di tenere o partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante utilizzo di sistemi di video-conferenza a condizione che tutti i

Flamhin

partecipanti siano identificati e sia loro consentito di intervenire alla discussione in tempo reale, nonchè di ricevere, visionare o trasmettere documenti.

Il Consiglio di Amministrazione si considera in ogni caso tenuto nella Sede della Società.

Ai Consiglieri spetta un compenso stabilito annualmente dall'Assemblea, nonché il eventualmente l spese rimborso delle sostenute in ragione del loro ufficio.

L'assemblea approva inoltre le politiche di remunerazione degli Amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla banca da rapporti di lavoro subordinato; non sono previste remunerazione e/o premi basati su strumenti finanziari.

All'assemblea viene assicurata adeguata informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione.

Per i Consiglieri investiti di particolari cariche si provvede ai sensi dell'art. 2389 terzo comma del codice civile.

Articolo 19

tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della società, tranne quelli esclusivamente spettano tassativamente all'Assemblea.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge e delle Disposizioni di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio le decisioni concernenti:

- la determinazione degli indirizzi, degli obiettivi e delle operazioni strategiche, dei piani industriali e finanziari, la gestione strategica ed il controllo strategico dei rischi;
- l'acquisto, la costruzione e la vendita di immobili;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni di rilievo:
- il trasferimento l'istituzione, soppressione di succursali e uffici rappresentanza;
- regolamenti interni;

Articolo 19

- Il Consiglio di amministrazione è investito di Il Consiglio di amministrazione, nell'ambito degli indirizzi impartiti dalla Capogruppo, è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della società, tranne quelli che spettano esclusivamente e tassativamente all'Assemblea.
 - Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge e delle Disposizioni di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio le decisioni concernenti:
 - la determinazione degli indirizzi, degli obiettivi e delle operazioni strategiche, dei piani industriali e finanziari, la gestione strategica ed il controllo strategico dei rischi;
 - l'acquisto, la costruzione e la vendita di immobili;
 - l'assunzione e la cessione di partecipazioni di rilievo;
 - l'istituzione, il trasferimento di soppressione di succursali e uffici di rappresentanza;
 - l'approvazione e la modifica dei principali l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;

- Direttivi:
- la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e degli eventuali responsabili delle funzioni di revisione interna, di conformità e di controllo dei rischi, previo parere obbligatorio controllo dei rischi, previo parere obbligatorio dell'Organo di controllo;
- l'eventuale costituzione di comitati e di l'eventuale costituzione di comitati e di commissioni, con funzioni determinandone la composizione, attribuzioni e le modalità di funzionamento;
- l'adozione di procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti! correlate, in conformità alla normativa.

- la nomina e la revoca del Direttore Generale; | la nomina e la revoca del Direttore Generale; - la nomina e la revoca di Dirigenti e Quadri - la nomina e la revoca di Dirigenti e Quadri Direttivi:
 - la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e degli eventuali responsabili delle funzioni di revisione interna, di conformità e di dell'Organo di controllo:
 - consultive. | commissioni. con funzioni consultive, determinandone la composizione. attribuzioni e le modalità di funzionamento;
 - l'adozione di procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla normativa; ¿ inoltre l'adozione delle attività previste e/o richieste dalle Disposizioni di Vigilanza tempo per tempo vigenti.

Articolo 20

Poteri decisionali per l'erogazione del credito e per la gestione ordinaria potranno essere conferiti anche al Direttore generale, ai Dirigenti, ai Quadri Direttivi, ai Preposti alle dipendenze, nonché ad altri dipendenti entro determinati limiti di importo, graduati sulla base delle funzioni e del grado ricoperto.

Il Consiglio può inoltre attribuire a singoli Il Consiglio può inoltre attribuire a singoli Consiglieri poteri per il compimento di determinati atti o singoli negozi.

Le decisioni assunte dai titolari di deleghe dovranno essere comunicate al Consiglio, con le modalità fissate da quest'ultimo, e comunque con una periodicità non superiore a centottanta giorni.

Articolo 20

Poteri decisionali per l'erogazione del credito e per la gestione ordinaria potranno essere conferiti anche al Direttore generale, ai Dirigenti, ai Quadri Direttivi, ai Preposti alle dipendenze, nonché ad altri dipendenti entro determinati limiti di importo, graduati sulla base delle funzioni e del grado ricoperto.

Consiglieri poteri per il compimento di determinati atti o singoli negozi.

Le decisioni assunte dai titolari di deleghe dovranno essere comunicate al Consiglio. con le modalità fissate da quest'ultimo, e comunque con una periodicità non superiore a centottanta sessanta giorni.

Presidente - Rappresentanza - Firma sociale Articolo 21

Il Presidente del Consiglio di amministrazione o chi lo sostituisce a termini di statuto hanno la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio e l'uso della firma sociale. In caso di loro assenza o impedimento la rappresentanza legale spetta

al Direttore Generale. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

Il potere di rappresentanza legale e di firma, per singoli atti o per categorie di atti, può essere conferito nelle forme di legge dal Consiglio di amministrazione, ad Amministratori e dipendenti, con determinazione dei relativi poteri, dei limiti e delle modalità d'esercizio.

Il Direttore generale, i Vice Direttori generali e i Dirigenti hanno la rappresentanza legale e la firma sociale per gli atti di loro competenza previsti dal comma precedente e dall'art. 25 del presente statuto, per quanto loro delegato dal Consiglio di amministrazione, nei limiti dei poteri loro conferiti.

Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente o del Direttore Generale, possono conferire la rappresentanza legale per mandati e procure per determinati atti o categorie di atti anche a persone estranee alla società.

Articolo 22

Il Presidente del Consiglio di amministrazione promuove l'effettivo funzionamento dei sistema di governo societario ed ha compiti di impulso e di coordinamento dell'attività di impresa, nonché di quella degli Organi collegiali cui partecipa, dei quali convoca le riunioni e stabilisce l'ordine del giorno.

Nei casi di eccezionale necessità ed urgenza il Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto, potrà assumere decisioni di competenza del Consiglio di amministrazione, su proposta vincolante del Direttore generale. Le decisioni assunte dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione utile.

Collegio Sindacale Articolo 23

Collegio Sindacale Articolo 23

Il Collegio Sindacale è composto da tre Il Collegio Sindacale è composto da tre

scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro incarico. Vengono inoltre nominati due sindaci supplenti che subentrano a quelli effettivi nelle ipotesi e secondo le modalità di legge.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e dei regolamenti, rispetto dei principi ďi corretta amministrazione ed particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, compreso sistema informativo, adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Svolge altresì attività di supervisione sulla complessiva adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi, nonché ogni altra attività disposta dalle norme di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia.

Quale organo con funzioni di controllo è parte integrante del complessivo sistema dei controlli interni. Ha la responsabilità di vigilare sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni operando in stretto raccordo con il corrispondente organo della Banca Capogruppo in collegamento funzionale con il controllo esercitato dall'Autorità di Vigilanza.

Il Collegio Sindacale ha l'obbligo di riferire tempestivamente alla Banca d'Italia in merito a eventuali irregolarità gestionali o violazioni a eventuali irregolarità gestionali o violazioni della normativa.

Il Collegio Sindacale periodicamente verifica la propria adeguatezza in termini di poteri, funzionamento e composizione, tenuto conto delle dimensioni. della complessità dell'attività svolta dalla banca.

Quale organo di controllo esprime il proprio

Sindaci effettivi. Dura in carica tre esercizi e Sindaci effettivi che debbono comprendere anche le rappresentanze del genere meno rappresentato. Dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro incarico. Vengono inoltre nominati due sindaci supplenti subentrano a quelli effettivi nelle ipotesi e secondo le modalità di legge, garantendo comunque le rappresentanze di genere e prevedendo il subentro del sindaco supplente del genere meno rappresentato se il Collegio rischiasse di esserne sprovvisto.

> Il Collegio Sindacale deve identificare preventivamente la propria composizione ottimale e poi verificarne la rispondenza con quella effettiva.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e dei regolamenti. rispetto dei principi dì corretta amministrazione eď in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, compreso il sistema informativo, adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Svolge altresì attività di supervisione sulla complessiva adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi, nonché ogni altra attività disposta dalle norme di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia.

Quale organo con funzioni di controllo è parte integrante del complessivo sistema dei controlli interni. Ha la responsabilità di vigilare sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni operando in stretto raccordo con il corrispondente organo della Banca Capogruppo in collegamento funzionale con il controllo esercitato dall'Autorità di Vigilanza.

Il Collegio Sindacale ha l'obbligo di riferire tempestivamente alla Banca d'Italia in merito della normativa.

Il Collegio Sindacale periodicamente verifica la propria adeguatezza in termini di poteri, funzionamento e composizione, tenuto conto delle dimensioni, della complessità dell'attività svolta dalla banca.

Quale organo di controllo esprime il proprio parere circa la definizione degli elementi parere circa la definizione degli elementi

essenziali del sistema dei controlli (poteri, responsabilità, risorse, flussi informativi, gestione dei conflitti di interesse).

I componenti del Collegio Sindacale, nelle società del Gruppo bancario e nelle società nelle quali la Banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica, possono assumere solo incarichi in organi di controllo.

L'Assemblea ordinaria provvede alla nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale e ne determina gli emolumenti: agli stessi spetta il rimborso delle spese eventualmente sostenute in ragione dei loro ufficio. I Sindaci devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla legge. Vengono resi noti, a termini di legge, all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.

E' ammessa la possibilità di tenere o partecipare alle riunioni del Collegio Sindacale mediante utilizzo di sistemi di video-conferenza a condizione che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di intervenire alla discussione in tempo reale, nonchè di ricevere, visionare o trasmettere documenti.

La riunione del Collegio Sindacale si considera in ogni caso tenuta nella Sede della Società.

essenziali del sistema dei controlli (poteri, responsabilità, risorse, flussi informativi, gestione dei conflitti di interesse).

I componenti del Collegio Sindacale, nelle società del Gruppo bancario e nelle società nelle quali la Banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica, possono assumere solo incarichi in organi di controllo.

L'Assemblea ordinaria provvede alla nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale e ne determina gli emolumenti: agli stessi spetta il rimborso delle spese eventualmente sostenute in ragione del loro adeguatamente Sindaci. ufficio. diversificati, devono possedere i requisiti di professionalità, competenza, onorabilità, correttezza ed indipendenza previsti dalla legge, dal DM 23 novembre 2020 n. 169 e dalle norme di Vigilanza e loro eventuali, successive modificazioni. Vengono resi noti, a termini di legge, all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.

E' ammessa la possibilità di tenere o partecipare alle riunioni del Collegio Sindacale mediante utilizzo di sistemi di video-conferenza a condizione che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di intervenire alla discussione in tempo reale, nonchè di ricevere, visionare o trasmettere documenti.

La riunione del Collegio Sindacale si considera in ogni caso tenuta nella Sede della Società.

Direzione Generale Articolo 24

La Direzione Generale è affidata, previa verifica dell'adeguatezza, delle esperienze culturali, professionali e dell'onorabilità, ad un Direttore generale, coadiuvato dagli altri componenti la Direzione generale nel numero, col grado e le qualifiche determinate dai Consiglio di amministrazione.

Le deliberazioni concernenti la nomina, la sospensione, la sostituzione o la revoca del Direttore generale sono assunte dal Consiglio

Direzione Generale

di amministrazione con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Il Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Direttore generale, può nominare uno o più Vice Direttori generali.

In caso di assenza o impedimento del Direttore generale, le sue funzioni sono assunte dal Vice Direttore generale - e ove sussistano più Vice Direttori generali, da quello designato dal Consiglio - ovvero, in caso di assenza anche di questi, dal Dirigente o dal Quadro Direttivo indicato dal Consiglio. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Direttore generale fa prova dell'assenza e dell'impedimento del medesimo.

Articolo 25

Al Direttore generale competono i poteri determinati dal presente statuto e dal Consiglio di amministrazione.

Oltre a svolgere i compiti disposti dalle norme di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia, provvede alla gestione di tutti gli affari correnti, cura il coordinamento operativo aziendale con la Capogruppo, assicura la gestione, il governo e il controllo dei rischi, assume tutte le iniziative, anche onerose, ritenute necessarie ed opportune per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, a tale fine, in attuazione della normativa in materia, il Direttore generale è il "datore di lavoro".

Il Direttore generale prende parte con funzioni consultive e propositive alle sedute del Consiglio di amministrazione con diritto di fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni.

Ad esso è demandata la esecuzione delle deliberazioni degli Organi amministrativi.

Il Direttore generale è il Capo del personale ed a lui competono inerenti poteri organizzativi, gerarchici e disciplinari.

Egli può fare proposte di ammissione, di promozioni o di revoca dell'impiego e può sospendere provvisoriamente il personale, riferendone immediatamente al Presidente, affinché vengano promosse le decisioni definitive da parte del Consiglio di amministrazione. Può inoltre trasferire il personale da un ufficio all'altro anche se

Articolo 25

Al Direttore generale competono i poteri determinati dal presente statuto e dal Consiglio di amministrazione.

Oltre a svolgere i compiti disposti dalle norme di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia, provvede alla gestione di tutti gli affari correnti, cura il coordinamento operativo aziendale con la Capogruppo, assicura la gestione, il governo e il controllo dei rischi, assume tutte le iniziative, anche onerose, ritenute necessarie ed opportune per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, a tale fine, in attuazione della normativa in materia, il Direttore generale è il "datore di lavoro".

Il Direttore generale prende parte con funzioni consultive e propositive alle sedute del Consiglio di amministrazione con diritto di fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni.

Ad esso è demandata la esecuzione delle deliberazioni degli Organi amministrativi del Consiglio di amministrazione.

Invariato il resto

Flambin

ubicati in località diverse, stabilendone le mansioni.

Articolo 26

Il Direttore generale presenta, a norma di legge, al Consiglio di amministrazione la situazione dei conti della società, quale risulta alla fine di ogni trimestre dalle scritture contabili. Presenta inoltre annualmente al Consiglio proposte per la formazione del bilancio di esercizio, nonché una relazione dell'andamento tecnico-amministrativo della società.

Revisione legale dei conti Articolo 27

La revisione legale dei conti è affidata ad una Società di revisione in conformità alla normativa.

Bilancio, utile e riserve Articolo 28

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Dopo la chiusura di ogni esercizio, il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione ed alla presentazione del bilancio a norma di legge e del presente statuto.

Articolo 29

L'utile netto risultante dal bilancio sarà così ripartito:

 una quota non inferiore a quella stabilita dalla legge a riserva legale.

La restante parte dell'utile netto, con delibera dell'assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione, viene ripartita come segue:

- alla formazione e/o all'incremento di altre riserve comunque denominate;
- al Consiglio di amministrazione affinchè integri il fondo da erogarsi per scopi sociali e culturali, per assistenza e beneficenza, per esecuzione o incoraggiamento di opere od iniziative di pubblico interesse;
- fra tutte le azioni.

Scioglimento della società Articolo 30

In caso di scioglimento della società, i'Assemblea nomina i liquidatori, stabilisce i loro poteri, le modalità della liquidazione e la destinazione dell'attivo risultante dal bilancio finale.

Articolo 31 Norme transitorie

L'adeguamento alle quote di genere meno rappresentato di almeno il 33% è assicurato nella misura di almeno il 20% dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale in occasione del primo rinnovo integrale effettuato dopo l'entrata in vigore di questa modifica statutaria e comunque entro il 30 giugno 2024.

L'adeguamento completo ad almeno il 33% del genere meno rappresentato nel Consiglio di amministrazione viene realizzato entro il successivo rinnovo integrale dell'Organo e comunque entro il 30 giugno 2027.

Eventuali mutamenti parziali del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale debbono rispettare le predette quote di genere nei tempi sopracitati.

Fauluin



STATUTO

Denominazione - Scopo - Durata - Sede della società Articolo 1

È costituita la società "BANCA DI IMOLA SPA",

Essa deriva dalla trasformazione in società per azioni, deliberata dall'Assemblea straordinaria dei soci, della preesistente "Banca Cooperativa di Imola, società cooperativa a responsabilità limitata", costituita con atto 22.12.1901, notaio Luigi Alvisi ed approvato con decreto del Tribunale di Bologna in data 20.1.1902.

La società è retta dalle disposizioni di legge e dalle norme del presente statuto, che è sottoposto all'accertamento della Banca d'Italia.

La società fa parte del Gruppo bancario La Cassa di Ravenna. In tale qualità, la società è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la capogruppo emana, nell'esercizio della sua attività di direzione e coordinamento, per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo stesso. Gli Amministratori forniscono alla capogruppo ogni dato od informazione richiesti, per l'emanazione delle disposizioni e la verifica del rispetto delle stesse.

Articolo 2

La società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme.

Essa può compiere tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti dalle vigenti disposizioni, nonché ogni altra attività ed operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale; può altresì emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni.

Articolo 3

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2100 con facoltà di proroga.

Articolo 4

La società ha sede legale in Imola, via Emilia n. 196.

Con le autorizzazioni prescritte, può istituire succursali ed uffici di rappresentanza in Italia ed all'estero.

La società si ispira ad alti principi etici, di legalità <u>e</u> sostenibilità.

Capitale sociale ed azioni

Articolo 5

Il capitale sociale è di 56.841.267,00 (cinquantaseimilioniottocentoquarantunomiladuecentosessantase tte virgola zero zero) euro ed è rappresentato da numero 8.120.181 (ottomilionicentoventimilacentottantuno) azioni ordinarie da nominali 7,00 (sette virgola zero zero) euro cadauna.

Articolo 6

Le azioni sono nominative ed indivisibili.

In caso di comproprietà di una azione, si applicano le

disposizioni di legge.

Articolo 7

La qualità di socio comporta l'adesione incondizionata allo statuto.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Il socio può recedere dalla società per tutte o parte delle sue azioni, nei casi previsti dall'articolo 2437 comma 1, del codice civile.

Non spetta il diritto di recesso al socio che non ha concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine di durata della società;
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

Il valore delle azioni del socio receduto è determinato dagli amministratori, sentito il parere del Collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti tenuto conto della situazione patrimoniale della società, riferita ad un periodo anteriore di non oltre tre mesi dalla data di deliberazione che legittima il recesso, la quale tenga conto della consistenza patrimoniale e delle sue prospettive reddituali, nonchè dell'eventuale valore del mercato delle azioni.

Per ogni controversia concernente i rapporti sociali è attribuita competenza esclusiva all'Autorità giudiziaria di Bologna.

Organi della società

Articolo 8

L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze, è demandato:

- a) all'Assemblea dei soci;
- b) al Consiglio di amministrazione;
- c) al Presidente;
- d) al Collegio sindacale;
- e) alla Direzione generale.

Assemblea dei soci

Articolo 9

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 10

L'Assemblea è ordinaria e/o straordinaria.

Essa è convocata dal Consiglio di amministrazione, presso la sede della società o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purchè in Italia, mediante avviso da pubblicare sul sito internet della Banca, nonchè con le altre modalità e nei termini previsti dalle disposizioni normative e regolamentari.

L'Assemblea ordinaria delibera sugli oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto e deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea straordinaria delibera sugli oggetti riservati dalla legge alla sua competenza.

Il Consiglio di amministrazione può convocare l'Assemblea ogni qualvolta lo ritenga opportuno e deve convocarla senza ritardo quando abbiano fatto richiesta scritta, precisando gli argomenti da trattare, tanti soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentano almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, nei termini di legge, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti e consegnando una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione.

Lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria è disciplinato dalla legge e dal Regolamento delle Assemblee; ogni variazione dello stesso Regolamento compete all'Assemblea ordinaria.

Articolo 11

Ogni azione dà diritto ad un voto.

La partecipazione all'Assemblea dei soggetti aventi diritto di voto è disciplinata dalla normativa vigente, nei termini indicati anche nell'avviso di convocazione.

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

La società deve ricevere la comunicazione da parte dell'intermediario almeno due giorni lavorativì prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Le azioni per le quali è stata richiesta e depositata la certificazione non possono essere cedute fino alla chiusura dell'assemblea, dichiarata da chi la presiede.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea da altro soggetto avente diritto al voto, mediante delega scritta con firma verificata da un Amministratore, da un dirigente o da un quadro direttivo delle società del Gruppo Bancario. Per quanto non previsto sulla rappresentanza in Assemblea valgono le disposizioni di legge.

Articolo 12

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di assenza od impedimento, da chi ne fa le veci ai sensi del successivo articolo 16. In loro mancanza, è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Nell'Assemblea ordinaria funge da Segretario chi esercita le funzioni di Segretario nel Consiglio di amministrazione, come da successivo articolo 16. Peraltro, ove lo ritenga opportuno, il Presidente dell'Assemblea può richiedere l'intervento di un Notaio per la redazione del verbale o chiamare ad assumere tale funzione un socio designato dall'Assemblea stessa.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di accertare la regolarità delle deleghe ed il diritto a partecipare all'Assemblea, nonché di constatare la validità della costituzione dell'Assemblea stessa e di regolare la discussione e lo svolgimento delle votazioni.

Il Presidente può nominare, tra gli intervenuti, due o più scrutatori che lo assistano nel controllo delle votazioni.

Articolo 13

Per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, si applicano le disposizioni di legge in materia.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte con voto palese.

Articolo 14

Ove la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno non fosse esaurita in seduta, il Presidente può prorogare l'Assemblea non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso.

Nella seconda tornata, l'Assemblea si ricostituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per quella di cui rappresenta la continuazione.

Articolo 15

Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte risultare da verbale redatto dal Segretario, con le modalità indicate nell'art. 2375 del Codice Civile.

Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi di legge, ed ogni qualvolta il Presidente lo
ritenga opportuno, il verbale è redatto dal Notaio,
previamente designato dal Presidente stesso.

Le copie e gli estratti dei verbali, che non siano in forma notarile, saranno certificati conformi dal Presidente e dal Segretario.

Consiglio di Amministrazione

Articolo 16

Il Consiglio di amministrazione è formato fino a dodici componenti, anche non soci, eletti dall'Assemblea.

Il Consiglio di amministrazione in scadenza di mandato identifica preventivamente la propria composizione quali-quantitativa ottimale a norma del D.M. 23 novembre 2020 n. 169 e secondo un regolamento interno, come previsto dalle norme di Vigilanza.

Il Consiglio di amministrazione può attribuire il titolo onorifico di Presidente Onorario, a persona che abbia significativamente contribuito al prestigio ed allo sviluppo della Banca.

La durata del titolo di Presidente Onorario coincide in ogni caso con il mandato triennale dell'intero Consiglio di amministrazione ed è rinnovabile.

Il Presidente Onorario, ove non Consigliere, può partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione in qualità di invitato, senza alcun diritto di voto.

I Consiglieri debbono essere pienamente consapevoli delle responsabilità insite nell'incarico e dell'impegno temporale necessario e debbono possedere gli elevati requisiti di onorabilità, correttezza, professionalità e competenza previsti dalla legge per gli amministratori di banche, dal D.M. 23 novembre 2020 n. 169 e dalle norme di Vigilanza e loro eventuali, successive modificazioni, tenuto conto anche della rilevanza della Banca.

Nel Consiglio di Amministrazione deve essere assicurata la presenza di almeno il 33% (trentatré per cento) di Consiglieri del genere meno rappresentato e di almeno tre Consiglieri non esecutivi, ai quali non possono essere attribuite deleghe, nè particolari incarichi e che non possono essere coinvolti, nemmeno di fatto, nella gestione esecutiva della società.

Nel Consiglio di Amministrazione, almeno il 25% (venticinque per cento) dei Consiglieri (con approssimazione all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5, diversamente all'intero superiore), comunque eletti o subentrati, devono possedere il requisito di indipendenza; per tale si intende il criterio richiamato dall'articolo 13 del D.M. 23 novembre 2020 n. 169.

L'indipendenza degli amministratori è valutata dal Consiglio di Amministrazione.

Con apposito regolamento interno, approvato dal Consiglio di amministrazione, sono previsti limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti dai Consiglieri, che tengano conto della disponibilità di tempo, della natura dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni delle società di cui sono esponenti, in applicazione del D.M. 23 novembre 2020 n. 169.

I Consiglieri durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Gli amministratori agiscono in piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione della banca e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile.

I singoli amministratori sono revocabili dall'assemblea ai sensi del codice civile.

Il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente, uno o due Vice Presidenti, di cui uno Vicario ed il Consigliere Anziano. Essi rimangono in carica fino alla scadenza del loro mandato di amministratori.

Nel caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni vengono assolte dal Vice Presidente Vicario, e, in mancanza anche di questo, dal Vice Presidente, se eletto. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente o di entrambi i Vice Presidenti, se eletti, le loro funzioni sono assunte dal Consigliere Anziano; questa qualifica compete al Consigliere con maggiore anzianità di carica o, in caso di pari anzianità di carica, al più anziano di età.

Il Consiglio nomina il Segretario ed il sostituto. Il Segretario cura la redazione e la conservazione del verbale di ciascuna adunanza, che dovrà essere sottoscritto da chi presiede l'adunanza e dal Segretario stesso.

I verbali delle adunanze devono essere idonei a consentire una ricostruzione dei lavori svolti ed anche dello svolgimento, del dibattito e delle diverse posizioni espresse.

Le copie e gli estratti dei verbali, che non siano in forma notarile, saranno certificati conformi dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 17

Ferme restando le altre cause di ineleggibilità e di decadenza previste dalla legge, non possono far parte del Consiglio i dipendenti della società.

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Amministratori, la loro sostituzione avverrà a norma dell'art. 2386 del Codice Civile.

Qualora venga a mancare più della metà degli Amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio e l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale.

Articolo 18

Di regola il Consiglio si riunisce almeno una volta al mese e ogni volta che se ne presenti la necessità o che ne venga fatta richiesta da almeno un terzo degli Amministratori. Gli avvisi di convocazione devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, almeno quattro giorni prima della riunione, al domicilio dei singoli Consiglieri e Sindaci.

In caso di urgenza la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica o in altra forma, anche con deroga al termine sopra previsto.

Tali comunicazioni devono indicare gli argomenti su cui il Consiglio è chiamato a deliberare. Il Consiglio potrà fissare modalità diverse di convocazione, in deroga a quanto sopra stabilito. La relativa decisione deve essere assunta a maggioranza assoluta dei componenti. Alle riunioni del Consiglio assiste, con voto consultivo, il Direttore generale.

Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal Presidente del Consiglio stesso o, in caso di sua assenza od impedimento, da chi ne fa le veci.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti.

E' ammessa la possibilità di tenere o partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione mediante utilizzo di sistemi di video-conferenza a condizione che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di intervenire alla discussione in tempo reale, nonché di ricevere, visionare o trasmettere documenti.

Il Consiglio di Amministrazione si considera in ogni caso tenuto nella sede della società.

Ai Consiglieri spetta un compenso stabilito annualmente dall'Assemblea, nonché il rimborso delle spese eventualmente sostenute in ragione del loro ufficio.

L'assemblea approva inoltre le politiche di remunerazione degli Amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla banca da rapporti di lavoro subordinato; non sono previste remunerazione e/o premi basati su strumenti finanziari.

All'assemblea viene assicurata adeguata informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione.

Per i Consiglieri investiti di particolari cariche si provvede ai sensi dell'art. 2389 terzo comma del codice civile.

Articolo 19

Il Consiglio di amministrazione, nell'ambito degli indirizzi impartiti dalla Capogruppo, è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della società, tranne quelli che spettano esclusivamente e tassativamente all'Assemblea.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge e delle Disposizioni di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio le decisioni concernenti:

 la determinazione degli indirizzi, degli obiettivi e delle operazioni strategiche, dei piani industriali e finanziari, la gestione strategica ed il controllo strategico dei rischi;

- l'acquisto, la costruzione e la vendita di immobili;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni di rilievo;
- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di succursali e uffici di rappresentanza;
- l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti

interni;

- la nomina e la revoca del Direttore Generale;
- la nomina e la revoca di Dirigenti e Quadri Direttivi;
- la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e degli eventuali responsabili delle funzioni di revisione interna, di conformità e di controllo dei rischi, previo parere obbligatorio dell'Organo di controllo;
- l'eventuale costituzione di comitati e di commissioni, con funzioni consultive, determinandone la composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento;
- l'adozione di procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla normativa;

inoltre l'adozione delle attività previste e/o richieste dalle Disposizioni di Vigilanza tempo per tempo vigenti.

Articolo 20

Poteri decisionali per l'erogazione del credito e per la gestione ordinaria potranno essere conferiti anche al Direttore generale, ai Dirigenti, ai Quadri Direttivi, ai Preposti alle dipendenze, nonché ad altri dipendenti entro determinati limiti di importo, graduati sulla base delle funzioni e del grado ricoperto.

Il Consiglio può inoltre attribuire a singoli Consiglieri poteri per il compimento di determinati atti o singoli negozi.

Le decisioni assunte dai titolari di deleghe dovranno essere comunicate al Consiglio, con le modalità fissate da quest'ultimo, e comunque con una periodicità non superiore a sessanta giorni.

Presidente - Rappresentanza - Firma sociale

Articolo 21 Il Presidente del Consiglio di amministrazione o chi lo

sostituisce a termini di statuto hanno la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio e l'uso della firma sociale. In caso di loro assenza o impedimento la rappresentanza legale spetta al Direttore Generale. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

Il potere di rappresentanza legale e di firma, per singoliatti o per categorie di atti, può essere conferito nelle forme di legge dal Consiglio di amministrazione, ad Amministratori e dipendenti, con determinazione dei relativi poteri, dei limiti e delle modalità d'esercizio.

Il Direttore generale, i Vice Direttori generali e i Dirigenti hanno la rappresentanza legale e la firma sociale per gli atti di loro competenza previsti dal comma precedente e dall'art. 25 del presente statuto, per quanto loro delegato dal Consiglio di amministrazione, nei limiti dei poteri loro conferiti.

Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente o del Direttore Generale, possono conferire la rappresentanza legale per mandati e procure per determinati atti o categorie di atti anche a persone estranee alla società.

Articolo 22

Il Presidente del Consiglio di amministrazione promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario ed ha compiti di impulso e di coordinamento dell'attività di impresa, nonché di quella degli Organi collegiali cui partecipa, dei quali convoca le riunioni e stabilisce l'ordine del giorno.

Nei casi di eccezionale necessità ed urgenza il Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto, potrà assumere decisioni di competenza del Consiglio di amministrazione, su proposta vincolante del Direttore generale. Le decisioni assunte dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione utile.

Collegio Sindacale

Articolo 23

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi che debbono comprendere anche le rappresentanze del genere meno rappresentato. Dura in carica tre esercizi e scade alla dell'assemblea convocata per l'approvazione bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro incarico. inoltre nominati due sindaci supplenti che subentrano a quelli effettivi nelle ipotesi e secondo le modalità di legge, garantendo comunque le rappresentanze di genere e prevedendo il subentro del sindaco supplente del genere meno rappresentato se il Collegio rischiasse di esserne sprovvisto.

Il Collegio Sindacale deve identificare preventivamente la propria composizione ottimale e poi verificarne la rispondenza con quella effettiva.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e dei regolamenti, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, compreso il sistema informativo, adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Svolge altresì attività di supervisione sulla complessiva adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi, nonché ogni altra attività disposta dalle norme di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia.

Quale organo con funzioni di controllo è parte integrante del complessivo sistema dei controlli interni. Ha la responsabilità di vigilare sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni operando in stretto raccordo con il corrispondente organo della Banca Capogruppo in collegamento funzionale con il controllo esercitato dall'Autorità di Vigilanza.

Il Collegio Sindacale ha l'obbligo di riferire tempestivamente alla Banca d'Italia in merito a eventuali irregolarità gestionali o violazioni della normativa.

Il Collegio Sindacale periodicamente verifica la propria adeguatezza in termini di poteri, funzionamento e composizione, tenuto conto delle dimensioni, della complessità e dell'attività svolta dalla banca.

Quale organo di controllo esprime il proprio parere circa la definizione degli elementi essenziali del sistema dei controlli (poteri, responsabilità, risorse, flussi informativi, gestione dei conflitti di interesse).

I componenti del Collegio Sindacale, nelle società del Gruppo bancario e nelle società nelle quali la Banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica, possono assumere solo incarichi in organi di controllo.

L'Assemblea ordinaria provvede alla nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale e ne determina gli emolumenti: agli stessi spetta il rimborso delle spese eventualmente sostenute in ragione del loro ufficio. I Sindaci, adeguatamente diversificati, devono possedere i requisiti di professionalità, competenza, onorabilità, correttezza ed indipendenza previsti dalla legge, dal D.M. 23 novembre 2020 n. 169 e dalle norme di Vigilanza e loro eventuali, successive modificazioni. Vengono resi noti, a termini di legge, all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.

E' ammessa la possibilità di tenere o partecipare alle riunioni del Collegio Sindacale mediante utilizzo di sistemi di video-conferenza a condizione che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di intervenire alla discussione in tempo reale, nonché di ricevere, visionare o trasmettere documenti.

La riunione del Collegio Sindacale si considera in ogni caso tenuta nella sede della Società.

Direzione Generale

Articolo 24

La Direzione Generale è affidata, previa verifica dell'adeguatezza, delle esperienze culturali, professionali e dell'onorabilità, ad un Direttore generale, coadiuvato dagli altri componenti la Direzione generale nel numero, col grado e le qualifiche determinate dal Consiglio di amministrazione.

Le deliberazioni concernenti la nomina, la sospensione, la sostituzione o la revoca del Direttore generale sono assunte

- dal Consiglio di amministrazione con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.
- Il Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Direttore generale, può nominare uno o più Vice Direttori generali.

In caso di assenza o impedimento del Direttore generale, le sue funzioni sono assunte dal Vice Direttore generale - e ove sussistano più Vice Direttori generali, da quello designato dal Consiglio - ovvero, in caso di assenza anche di questi, dal Dirigente o dal Quadro Direttivo indicato dal Consiglio.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Direttore generale fa prova dell'assenza e dell'impedimento del medesimo.

Articolo 25

- Al Direttore generale competono i poteri determinati dal presente statuto e dal Consiglio di amministrazione.
- Oltre a svolgere i compiti disposti dalle norme di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia, provvede alla gestione di tutti gli affari correnti, cura il coordinamento operativo aziendale con la Capogruppo, assicura la gestione, il governo e il controllo dei rischi, assume tutte le iniziative, anche onerose, ritenute necessarie ed opportune per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, a tale fine, in attuazione della normativa in materia, il Direttore generale è il "datore di lavoro".
- Il Direttore generale prende parte con funzioni consultive e propositive alle sedute del Consiglio di amministrazione con diritto di fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni. Ad esso è demandata la esecuzione delle deliberazioni del
- Ad esso è demandata la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
- Il Direttore generale è il Capo del personale ed a lui competono inerenti poteri organizzativi, gerarchici e disciplinari.

Egli può fare proposte di ammissione, di promozioni o di revoca dell'impiego e può sospendere provvisoriamente il personale, riferendone immediatamente al Presidente, affinché vengano promosse le decisioni definitive da parte del Consiglio di amministrazione. Può inoltre trasferire il personale da un ufficio all'altro anche se ubicati in località diverse, stabilendone le mansioni.

Articolo 26

Il Direttore generale presenta, a norma di legge, al Consiglio di amministrazione la situazione dei conti della società, quale risulta alla fine di ogni trimestre dalle scritture contabili. Presenta inoltre annualmente al Consiglio proposte per la formazione del bilancio di esercizio, nonché una relazione dell'andamento tecnico-amministrativo della società.

Revisione legale dei conti

Articolo 27

La revisione legale dei conti è affidata ad una Società di revisione in conformità alla normativa.

Bilancio, utile e riserve

Articolo 28

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Dopo la chiusura di ogni esercizio, il Consiglio di
amministrazione provvede alla redazione ed alla
presentazione del bilancio a norma di legge e del presente
statuto.

Articolo 29

L'utile netto risultante dal bilancio sarà cosi ripartito:
- una quota non inferiore a quella stabilita dalla legge a
riserva legale.

La restante parte dell'utile netto, con delibera dell'assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione, viene ripartita come segue:

- alla formazione e/o all'incremento di altre riserve comunque denominate;

 al Consiglio di amministrazione affinchè integri il fondo da erogarsi per scopi sociali e culturali, per assistenza e beneficenza, per esecuzione o incoraggiamento di opere od iniziative di pubblico interesse;

- fra tutte le azioni.

Scioglimento della società

Articolo 30

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea nomina i liquidatori, stabilisce i loro poteri, le modalità della liquidazione e la destinazione dell'attivo risultante dal bilancio finale.

Articolo 31

Norme transitorie

L'adeguamento alle quote di genere meno rappresentato di almeno il 33% (trentatré per cento) è assicurato nella misura di almeno il 20% (venti per cento) dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale in occasione del primo rinnovo integrale effettuato dopo l'entrata in vigore di questa modifica statutaria e comunque entro il 30 (trenta) giugno 2024 (duemilaventiquattro).

L'adeguamento completo ad almeno il 33% (trentatré per cento) del genere meno rappresentato nel Consiglio di amministrazione viene realizzato entro il successivo rinnovo integrale dell'Organo e comunque entro il 30 (trenta) giugno 2027 (duemilaventisette).

Eventuali mutamenti parziali del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale debbono rispettare le predette quote di genere nei tempi sopracitati.